

## REGOLAMENTO (CE) N. 1629/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che a norma degli articoli 11 e 16 del regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio (4) e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio (5), sono fissati i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che a norma degli stessi articoli la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1998, una relazione relativa a tali tenori, corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che analogamente occorre rinviare le scadenze previsti all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2332/92 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

- 1) All'articolo 11, paragrafo 3, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999».
- 2) All'articolo 16, paragrafo 3, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999».

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 4252/88 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 2, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999».
- 2) All'articolo 6, paragrafo 2, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

W. MOLTERER

(1) GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 15.

(2) GU C 210 del 6. 7. 1998.

(3) GU C 214 del 10. 7. 1998.

(4) GU L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1594/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 35).

(5) GU L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1594/96.